

ART.6 - COMPENSI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA

Il premio destinato a compensare i miglioramenti di efficacia ed efficienza nella gestione delle attività lavorative è erogato in forma di incentivo individuale, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi del PEG assegnati alle diverse aree.

I premi di produttività vengono erogati tenendo conto anche della presenza in servizio nel corso dell'anno.

Nel caso in cui il periodo di assenza per maternità facoltativa, aspettativa e malattia (ad eccezione dei casi di esclusione previsti dalla normativa vigente) superi i 50 giorni lavorativi la quota relativa al premio di produttività verrà ricalcolata in percentuale ai giorni di assenza effettuati.

Le economie derivanti dalla mancata erogazione delle risorse di cui agli artt.4 e 5 saranno ripartite quali premi di produttività.

La valutazione finale a cura dei Responsabili di area, è espressa mediante apposite schede (vedi allegato n.1), la valutazione dei Responsabili di posizione organizzativa è espressa mediante apposite schede (vedi allegato n.2) e validata dal Nucleo di Valutazione.

Gli incentivi sono erogati in misura pari al 100% al personale che abbia raggiunto una valutazione percentuale almeno pari all'80%. L'incentivo è altresì, erogato al personale che abbia ottenuto una



valutazione compresa fra il 60 e 79% in misura direttamente proporzionale alla percentuale della stessa. Nessun premio verrà corrisposto al personale la cui valutazione si attesti al di sotto del 60%.

Letto, confermato sottoscritto

per la delegazione di parte pubblica



per la delegazione di parte sindacale

